

LINEE GUIDA PER I PASSAGGI ALL'INTERNO DEL SISTEMA ISTRUZIONE, DAL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE AL SISTEMA DELLA FORMAZIONE, DAL SISTEMA DELLA FORMAZIONE AL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE¹

Premessa

Per sostenere i giovani nella scelta del percorso scolastico e formativo più rispondente ai loro bisogni e alle loro attitudini, le Istituzioni scolastiche realizzano azioni di orientamento a partire dal primo ciclo dell'istruzione.

E' frequente rilevare, per un cospicuo numero di allievi, la necessità di modificare la scelta effettuata, per i motivi più diversi, legati a differenza di aspettative, all'evoluzione degli interessi in un'età della vita segnata dal cambiamento o, ancora, da valutazioni inadeguate dei diversi corsi di studio.

L'intento chiave del presente documento è di delineare i più ampi spazi di flessibilità, all'interno del quadro normativo corrente, al fine di favorire il compito delle Istituzioni scolastiche di offrire ai giovani la possibilità di maturare competenze utili all'esercizio della cittadinanza attiva e all'ingresso nel mondo del lavoro.

Per conseguire questo obiettivo, è necessario stabilire una più stretta relazione tra soggetti formativi istituzionali e altri soggetti del territorio, nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, ma anche con precisa chiarezza dei diversi ruoli.

E' utile, quindi, offrire agli studenti la possibilità di modificare il proprio percorso di studi, ma secondo procedure condivise che assicurino parametri comuni di valutazione e di certificazione delle competenze.

Procedura di accompagnamento

Per ogni tipo di passaggio si ritiene utile una *procedura di accompagnamento* che coinvolga le scuole/enti di provenienza e di destinazione; la procedura si compone di specifiche azioni rivolte a verificare la reale necessità di cambiamento e la corretta individuazione del nuovo percorso, nell'interesse dell'allievo.

Si ritengono indispensabili, per ogni richiesta di passaggio:

1. **colloquio di ri-orientamento** (richiesto dall'alunno, promosso dalla famiglia o dalla Istituzione scolastica) nella scuola di appartenenza con alunno e genitore (il colloquio potrà essere condotto individualmente o congiuntamente);
2. **contatto fra i referenti/coordinatori** delle due Istituzioni e progettazione dell'intervento orientativo personalizzato;
3. **organizzazione di periodi di frequenza osservativa** (d'ora in poi denominati stage orientativi), della durata minima di 4-6 giorni, nella scuola di destinazione, individuata attraverso i risultati del colloquio, al fine di verificare e/o consolidare la scelta;
4. **predisposizione della seguente documentazione:**
 - a. scheda di presentazione dello studente in passaggio a cura della scuola di provenienza
 - b. schede di osservazione dello stage, a cura della scuola di destinazione
 - c. scheda di feed-back dello studente sulle iniziative di ri-orientamento

La richiesta di stage orientativo e/o passaggio deve essere inoltrata al Dirigente della scuola accogliente dal Dirigente/Direttore della scuola/ente di provenienza, in accordo con la famiglia.

¹ La stesura delle presenti Linee guida è stata predisposta sulla base delle indicazioni del Gruppo di lavoro costituito presso l'USR Veneto, dai Dirigenti Tecnici dott.ssa Laura Donà e dott. Gianni Colombo, dal Dirigente scolastico dott. Francesco Bussi e dalla prof.ssa Laurà Parenti.

TIPOLOGIA DI PASSAGGI

PASSAGGI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE

Si tratta di passaggi più spesso richiesti da studenti che frequentano percorsi liceali verso quelli di istruzione tecnica/professionale oppure da studenti che frequentano percorsi di istruzione tecnica a quelli di istruzione professionale.

In alcuni casi, è richiesto anche il cambio di indirizzo all'interno dello stesso ordine di scuola.

PASSAGGIO IN CORSO D'ANNO

Il passaggio in corso d'anno è possibile solo per gli studenti di classe prima entro il "primo periodo" dell'anno scolastico. I passaggi in corso d'anno, per le classi successive alla prima, non sono previsti dalle norme vigenti.

Modalità

Lo/a studente/famiglia comunica l'intenzione di cambiare percorso al docente coordinatore di classe o al referente per l'orientamento della scuola; la scuola attiva la procedura di accompagnamento.

Tempi

La richiesta formale di passaggio fra scuole di **tipologia e indirizzo differenti** può essere presentata di norma entro il **31 gennaio** dell'anno scolastico in corso.

Dopo tale data è consigliabile che il passaggio avvenga nell'anno successivo.

PASSAGGIO NELL'ANNO SUCCESSIVO

Studenti

- **studenti di classe prima, qualora la richiesta sia formulata dopo il 31 gennaio.**

Il passaggio ad altro corso di studi va preparato possibilmente in corso d'anno, attivando le procedure di accompagnamento indicate in premessa, preferibilmente **entro il 30 aprile**.

Il Consiglio della classe frequentata dall'allievo è impegnato a valorizzare gli aspetti del curriculum funzionali al passaggio.

La famiglia provvederà a chiedere l'iscrizione all'Istituto di destinazione, che accoglierà la domanda, subordinatamente alla realizzazione delle condizioni, affinché il passaggio sia perfezionato.

Modalità

La **scuola di provenienza** attiva la procedura di accompagnamento e ri-orientamento e predisponde la documentazione necessaria:

- scheda di presentazione studente
- scheda feedback percorso riorientamento
- *nulla osta* al trasferimento

La **scuola di destinazione** collabora alla procedura di accompagnamento, accoglie lo studente in stage osservativo e ne rileva l'efficacia (scheda di osservazione).

Una volta concordato il passaggio, la scuola:

- sentito il Consiglio di classe o idonea commissione, individua gli argomenti oggetto di accertamento integrativo, se necessario²;
- consegna materiali di studio e esercizi propedeutici (quando è notificata la scelta);
- invita alla frequenza di eventuali corsi di recupero attivati;
- predisponde, se necessario, un'apposita sessione d'esame relativa alle discipline non presenti nel corso di studi di provenienza; l'esame "deve avere termine prima

² In caso di passaggio tra scuole di tipo e indirizzo affine l'alunno non sostiene esami integrativi ma può essere iscritto alla classe seconda previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzare all'inizio dell'anno scolastico successivo OM 90/2001 art.24 c.3

dell'inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico" (art. 24, O.M. n. 90 del 21.05.2001, "Norme per lo svolgimento per gli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media, e secondaria superiore");

- procede all'inserimento nella classe ed individua eventuali forme di rinforzo disciplinare.

Gli studenti con **giudizio sospeso** dovranno acquisire l'idoneità alla classe seconda nella scuola di provenienza.

Tempi

La richiesta di passaggio dovrà essere formalizzata in corso d'anno e non oltre i primi giorni di luglio, al fine di ottimizzare le procedure di accoglienza e inserimento dell'allievo a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Le richieste presentate successivamente saranno valutate dalla scuola in base all'effettiva disponibilità di posti.

Studenti di classe seconda e successive

Gli studenti che non possiedono l'idoneità alla classe terza e chiedono il passaggio ad altro corso di studi, possono accedere alla classe seconda previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzare all'inizio dell'anno scolastico successivo OM 90/2001 art.24 c.3

Gli studenti con idoneità alla classe terza che chiedono il passaggio ad altro indirizzo di studi devono sostenere esami integrativi, di cui all'articolo 192, c.2 D. Lgs 297/94

Tempi

La richiesta di passaggio alla classe seconda va formalizzata preferibilmente entro i primi giorni di luglio; le richieste presentate successivamente saranno valutate dalla scuola in base all'effettiva possibilità di accoglienza senza modifica dell'organico attribuito. Il loro accoglimento (o meno) sarà adeguatamente motivato e argomentato in relazione alla particolarità del caso del singolo alunno.

La richiesta di passaggio alla classe terza, che preveda il superamento di esami integrativi, viene presentata di norma entro il 30 giugno per consentire un'adeguata preparazione a cura del candidato e la predisposizione della commissione a cura della scuola.

Gli studenti con idoneità alle classi quarta e quinta sostengono esami integrativi su tutte le discipline non previste dal precedente piano di studi, in apposita sessione da svolgersi entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. La richiesta dev'essere presentata entro il 30 giugno dell'anno in corso per consentire un'adeguata preparazione a cura del candidato e la predisposizione della commissione a cura della scuola.

PASSAGGIO DAL SISTEMA DELLA FORMAZIONE AL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE

PASSAGGIO IN CORSO D'ANNO

Studenti

Per gli studenti di **classe prima** di qualunque indirizzo IeFP, è possibile richiedere il passaggio preferibilmente entro il 31 gennaio dell'anno scolastico.

Anche studenti di **classe seconda e terza** possono richiedere il passaggio in corso d'anno purché da indirizzo IeFP affine al percorso di destinazione.

Modalità

Lo/a studente/famiglia comunica l'intenzione di cambiare percorso al docente coordinatore di classe o al referente per l'orientamento della scuola/ente; la scuola/ente attiva la procedura di accompagnamento sopra descritta.

Il Consiglio di classe, opportunamente costituito dal dirigente scolastico³, valuta in base ai requisiti dello studente la possibilità di un proficuo inserimento nella classe corrispondente o in altra classe.

Tempi

I termini per l'inserimento dello studente potranno variare in relazione alla programmazione afferente a ciascun percorso formativo. In base alla valutazione delle competenze da acquisire, è possibile che lo studente venga invitato all'inserimento nell'anno successivo.

PASSAGGIO NELL'ANNO SUCCESSIVO

Si tratta di passaggi che vengono richiesti prevalentemente dopo la conclusione dell'anno scolastico.

Studenti

- **classi prime e seconde** di qualunque indirizzo.

Modalità

L'Ente o IPS accreditato:

- predispone la scheda di presentazione del richiedente passaggio;
- autorizza la domanda formale all'istituto prescelto, allegando la documentazione ritenuta utile per la valutazione, da parte della Commissione prevista dall'art.4 dell'O.M. 87/2004, delle competenze, conoscenze e abilità possedute.

La scuola ricevente

- consegna materiali di studio ed esercizi propedeutici (quando è notificata la scelta);
- invita alla frequenza di eventuali corsi di recupero;
- istituisce l'apposita commissione (composta da docenti designati dal collegio dei docenti in relazione alle valutazioni da effettuare e da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale) che, sulla base della documentazione presentata e di eventuali accertamenti (art. 5 O.M. 87/2004) e in relazione all'indirizzo di studi, concorda le modalità di valutazione delle competenze e delle abilità acquisite dai richiedenti passaggio, riconosce e attesta i relativi crediti, individua la classe alla quale gli interessati possono chiedere l'iscrizione;
- comunica allo studente la classe di inserimento e individua eventuali forme di rinforzo disciplinare.

Negli Istituti professionali in cui sarà attivata l'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale, gli studenti in passaggio usufruiranno delle stesse procedure convenute per i frequentanti i percorsi di qualifica iscritti nell'istituto di accoglienza.

³ Il Consiglio di classe non è necessariamente composto dai docenti della classe presumibile di destinazione, ma è appositamente costituito dal DS per valutare l'inserimento nella classe più opportuna per favorire il successo formativo dell'allievo.

PASSAGGIO DI ALUNNI CON QUALIFICA

In attesa di nuove disposizioni legislative, qualora la richiesta di passaggio sia avanzata ad un istituto di analogo indirizzo, in coerenza con la qualifica professionale posseduta quale credito formativo, lo studente in passaggio potrà essere inserito a partire dalla classe terza conformemente al curriculum formativo ed alle competenze evidenziate in sede di valutazione. La commissione preposta elaborerà un eventuale piano di integrazione dei saperi disciplinari posseduti, come disposto dall'art.5 dell'OM 87/2004.

Modalità:

L'Ente o IPS accreditato nel corso del terzo anno:

- predispone una lettera per informare genitori e studenti della procedura concordata;
- individua gli alunni che intendono iscriversi ad un percorso di Istruzione dopo aver conseguito la qualifica;
- richiede/organizza un eventuale incontro fra i docenti referenti delle due istituzioni per prendere in esame competenze e conoscenze acquisite dal richiedente passaggio al termine del terzo anno;
- organizza uno stage orientativo (di durata variabile a seconda delle esigenze) presso la scuola scelta al fine di convalidare la scelta e considerare i requisiti necessari alla sua concretizzazione;
- predispone un dossier che riporti informazioni sulle conoscenze e abilità disciplinari acquisite e indicazioni sulla valutazione delle competenze maturate dallo studente;
- nomina un tutor di riferimento;
- predispone il piano di supporto disciplinare da sviluppare a cura dello studente, anche con specifiche attività interne alla struttura calendarizzate come impegni aggiuntivi e notificate formalmente alla famiglia;
- presenta la domanda di passaggio all'istituto prescelto, allegando la documentazione concordata, come da punto 4, o comunque, ritenuta utile per la valutazione da parte della Commissione prevista dall'art.4 dell'O.M. 87/2004, delle competenze, conoscenze e abilità possedute;

La scuola ricevente appresterà un processo di accoglienza tramite:

- nomina di un tutor di riferimento;
- eventuale invito alla frequenza di stage orientativo presso l'istituzione scolastica, secondo termini temporali concordati;
- consegna di materiali di studio e di esercizi propedeutici;
- istituisce l'apposita commissione, ai sensi dell'art.4 dell'O.M. 87/2004. Tale commissione è composta da docenti designati dai colleghi dei docenti delle scuole facenti parte della rete, esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale, tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o provinciale, sulla base di criteri preventivamente adottati in relazione agli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso a cui il giovane aspira di essere inserito.
- concorda le modalità di valutazione delle competenze e delle abilità acquisite dal richiedente passaggio, valorizzando la coerenza con la qualifica professionale posseduta;
- individua la classe in cui il giovane sarà inserito;
- rilascia la certificazione, ai sensi dell'art.5 dell'OM 87/2004, in cui sarà data indicazione del possesso da parte del giovane delle competenze essenziali per l'ammissione alla classe che la commissione avrà individuato, sulla base dei crediti riconosciuti e degli eventuali accertamenti effettuati. La certificazione indicherà, altresì, l'eventuale integrazione della preparazione posseduta dal giovane da effettuarsi, anche mediante la frequenza di corsi di recupero, nel primo anno di inserimento. L'integrazione riguarda competenze il cui raggiungimento non pregiudica, a giudizio della Commissione, l'inserimento nella classe individuata.

Tempi

Per dare la possibilità allo studente di conseguire il successo formativo, la domanda di

passaggio e riconoscimento crediti deve essere effettuata di norma al termine della valutazione del I periodo e formalizzata, dopo l'acquisizione della qualifica professionale, entro la prima settimana di luglio.

Le scuole che ricevono la richiesta di passaggio dal singolo studente nei termini sopra indicati la inoltreranno al CFP di provenienza affinché sia avviato l'iter indicato nella "Procedura di accompagnamento".

ACCESSO ALLE CLASSI DELL'ISTRUZIONE DEGLI ALLIEVI IN POSSESSO DEL DIPLOMA TECNICO

Con l'attivazione del quarto anno della IeFP, diviene attuale la regolazione dell'iscrizione all'Istruzione professionale da parte dei giovani in possesso del Diploma Tecnico.

In questo caso, non si può fare riferimento alle disposizioni su passaggi tra sistemi dell'Istruzione e della Formazione.

L'iscrizione si presenta come la richiesta di un privatista che va inserito nella classe per la quale ha conseguito l'ammissione, fatta salva la possibilità di svolgimento di esami di idoneità (art. 192 c 1 D.lgs 297/94), come regolate dalla annuale OM, relativa allo svolgimento degli esami di stato del secondo ciclo.

Il consiglio di classe, operando ai sensi di detta OM, valuterà, in base della documentazione presentata dall'allievo, le discipline e gli specifici contenuti delle prove.

Per la definizione delle prove, saranno valorizzati i crediti acquisiti nel percorso. L'attenta valutazione delle competenze possedute si concretizzerà nella individuazione delle aree disciplinari da verificare e nella individuazione della classe a cui l'allievo risulterà idoneo. In particolare, la commissione valorizzerà opportunamente i crediti conseguiti con la Qualifica professionale e con il successivo quarto anno (Diploma tecnico). In linea generale, si suggerisce che agli studenti in possesso del diploma tecnico non sia riconosciuta una idoneità meno favorevole, rispetto a quanto avviene nel passaggio tra sistemi, per gli allievi in possesso di Qualifica professionale. Di tale ultima possibilità lo studente, se del caso, può avvalersi.

Nell'ottica di favorire il successo formativo, sarà opportuno seguire i principi indicati nel presente documento, riferibili ad un accompagnamento attento dei ragazzi nelle loro scelte, attraverso l'attivazione dell'Istituzione formativa e il coinvolgimento, secondo una tempistica adeguata, dell'Istituzione scolastica.

Si deve comunque tenere conto della diversa natura della transizione, dopo il conseguimento del Diploma tecnico.

Le indicazioni di cui al paragrafo precedente ("passaggio di alunni con qualifica") sono modificate nell'ultimo punto, poiché trattasi di accompagnamento all'esame di idoneità. La frequenza di attività di recupero presso l'Istituzione scolastica sarà a carico dell'allievo, che potrà provvedere alla preparazione agli esami in modo autonomo.

PASSAGGIO DAL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE AL SISTEMA DELLA FORMAZIONE

La procedura fa riferimento alle indicazioni della Direzione Regionale Formazione, ex art. 6 DPR 257/2000.

Studenti

- **dalla classe prima istruzione alla IeFP**

Termine per la presentazione della richiesta formale: di norma, **31 gennaio** dell'anno scolastico-formativo in corso; i passaggi potranno essere effettuati fino al mese di marzo.

- **dalle classi seconda e terza alla IeFP**

I termini per la presentazione della richiesta formale potranno variare a seconda della programmazione afferente a ciascun percorso formativo con particolare attenzione a l lo stage aziendale, parte integrante e/o obbligatoria del corso IeFP.

- **per accesso al quarto anno IeFP**

il passaggio alla classe quarta può avvenire solo per studenti in possesso della Qualifica professionale coerente con l'indirizzo richiesto.

Modalità

Ogni passaggio prevede la procedura di accompagnamento precedentemente descritta.

In particolare, la scuola di provenienza predispone la documentazione amministrativa sul curriculum dello studente come prevista dalla normativa, ovvero scheda anagrafica con percorso formativo/scolastico, assenze/presenze dell'allievo, carriera pregressa (pagella, valutazioni intermedie ecc.).

Il Consiglio di Classe dell'Istituto/ente che accoglie l'allievo esamina la documentazione e valuta se il materiale ricevuto è sufficiente per il riconoscimento dei crediti, per l'individuazione dei debiti e/o per predisporre lo svolgimento di prove di accertamento.

Il Consiglio redige inoltre il **verbale** in cui si riporta analiticamente la situazione in ingresso rispetto alle varie competenze/discipline e all'esito degli accertamenti eventualmente effettuati. In esso saranno individuate le eventuali azioni di recupero e/o rinforzo, al fine di un proficuo inserimento dell'allievo nel percorso formativo prescelto.

Viene convocata la commissione di esperti prevista dall'art. 6 DPR 257/2000, che opera solo per i passaggi verso il sistema della formazione.

La commissione esamina la documentazione dell'istituto di provenienza e il Verbale del Consiglio della Classe di destinazione, compila e sottoscrive il **MOD. C – Attestazione di riconoscimento dei crediti in ingresso al percorso di Istruzione e Formazione professionale**, approvato in allegato all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 28.10.2004, nella formulazione recepita ed integrata dalla Regione Veneto con DGR 1598/2005 e DDR 656 del 26.09.2005.

La commissione prende in considerazione anche le cause che hanno condotto l'allievo a chiedere il passaggio e le motivazioni che stanno alla base della specifica scelta; le informazioni vengono raccolte direttamente con colloquio o mediante una scheda/intervista compilata a cura dell'interessato.

PREVENZIONE DISPERSIONE E ABBANDONO SCOLASTICO

In caso di richiesta di ritiro, lo studente sostiene un colloquio con il Dirigente scolastico o Docente individuato allo scopo. Nel modulo di benessere al ritiro (nullaosta) deve essere documentata la data di tale colloquio.

In caso di ritiro di un alunno dalla scuola, va sempre verificato se lo studente è in età di obbligo, nel qual caso si deve seguire il procedimento previsto per legge secondo cui la scuola deve comunicare qualsiasi cambiamento si verifichi nel percorso formativo degli studenti, compresa la mancata frequenza o il ritiro:

- al sistema di anagrafe regionale degli studenti;
- ai Servizi per l'impiego decentrati per gli adempimenti di loro competenza;
- al Sindaco del Comune di residenza;
- alla Questura, in relazione alle funzioni di competenza per gli stranieri.

RACCOMANDAZIONI

E' consigliabile che le indicazioni contenute in questo documento siano discusse e fatte proprie a livello di reti scolastiche, quale impegno ad assumere modalità comuni di comportamento e per migliorare i servizi di orientamento offerti all'utenza.

E' auspicabile quindi siano intergrate nel Piano per l'Orientamento permanente di ciascuna istituzione scolastica. L'adozione di specifici strumenti per la valutazione dei crediti degli allievi, di cui si fornisce esempio in allegato, acquista valore strumentale rispetto alla logica inclusiva, volta al successo formativo e scolastico, delineata dal documento.

Per conseguire una più ragionevole garanzia che i livelli di competenza acquisiti in percorsi differenti possa ritenersi equipollente, è necessario un confronto tra istituzioni scolastiche ed enti di formazione che non prescinda dalla valorizzazione delle diversità dei percorsi, ma converga nel riconoscere i livelli di competenza raggiunti dagli allievi. Per questo è necessario che si approntino strumenti efficaci che possono nascere solo da un serrato confronto promosso congiuntamente dal MIUR-USR Veneto e dalla Regione del Veneto-settore Istruzione e settore Formazione.